



COMUNE DI EMPOLI

Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Tutela Ambientale

ORDINANZA N. 454 DEL 14/10/2021

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI EMPOLI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 28 MAGGIO 2007 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 – POLITICHE TERRITORIALI

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 227/2017 del 20/08/2017 del Nucleo Provinciale Guardie Zoofile di Firenze – N. Cron. 184/2017 a carico della Sig.ra [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] , residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] , per la violazione a quanto previsto dall'art.6, comma 5 del Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Empoli, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28 maggio 2007 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 20 agosto 2017, alle ore 14:30, in Via Mazzini 10 ad Empoli, Le Guardie Zoofile di Firenze, hanno accertato che la Sig.ra [OMISSIS...] , ha detenuto il proprio cane di nome [OMISSIS...] con microchip [OMISSIS...] all'interno del terrazzo della propria abitazione sito in [OMISSIS...] per più di sei ore consecutive al giorno;
- Il fatto è stato constatato nelle seguenti date: 25/03/2017, 23/06/2017, 06/08/2017, 09/08/2017;

Preso atto che:

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n.227/2017 del 20.8.2017 a mezzo di Raccomandata Atti Giudiziari nei confronti del trasgressore in data 26.9.2017, ai sensi della Legge n. 890/1982;
- il predetto verbale, non pervenuto al destinatario, si considera notificato 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata, e quindi dalla data del 06.10.2017;
- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore come sopra generalizzato;

Rilevato che:

- il Regolamento per la Tutela degli Animali individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'art. 6, comma 5, del citato Regolamento per la tutela degli Animali stabilisce che “E’ vietato [omissis] tenere animali in terrazza e balconi per più di sei ore giornaliere consecutive [omissis].”;
- l'art. 36 del citato regolamento stabilisce che “Sono incaricati di vigilare sull’osservanza del presente regolamento [omissis] le guardie zoofile”;
- l'art. 37, comma 1, lettera d) del citato regolamento stabilisce che “Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative: d) sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 100,00 per violazione [dell’articolo] [omissis], 6, [omissis].”;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l’articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”;

Rilevato che il fatto sopra descritto è stato constatato per 4 (quattro) volte;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 100,00 più Euro 8,00 per spese di notificazione;

Visto l’art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art. 107;

ORDINA

alla Sig.ra [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] , residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] , quale trasgressore, di versare la somma di Euro 100,00 più Euro 8,00 per Spese di notifica, per un totale di Euro 108,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Empoli, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28 maggio 2007 e successive modificazioni e integrazioni;

INGIUNGE

alla Sig.ra [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] , residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] , di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 108,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;
- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;
Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 227/2017 del 20/08/2017;
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.